



## IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE CRIPTOVALUTE

Avv. Umberto Volontè

# AGENDA

---

pg 3 Imposte sui redditi

pg 11 Monitoraggio fiscale

pg 14 Imposta di bollo e imposta patrimoniale

pg 16 Successioni e donazioni



Con la **Legge n. 197 del 2022** (Legge di Bilancio 2023) il legislatore ha disciplinato il regime fiscale delle criptovalute.

È stato introdotto l'**art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR**.

Si devono distinguere due momenti:



1) fino al **31.12.2022** si applica la previgente "disciplina", tutta basata sull'interpretazione offerta dall'Agenzia delle Entrate nei propri documenti di prassi;



2) a partire **dal 01.01.2023** si applica, invece, la disciplina dettata dal legislatore con l'introduzione dell'art. 67, comma 1, lett. c-sexies, del TUIR, che riguarda appositamente le cripto-attività.

→ Prima della Legge di Bilancio 2023, tutta la disciplina era individuata dalla **prassi dell’Agenzia delle Entrate**.

La vecchia impostazione si basa sul principio secondo cui alle operazioni aventi ad oggetto criptovalute vanno applicate, in generale, le disposizioni fiscali in materia di valute estere aventi corso legale.

→ Ne consegue che le **operazioni di compravendita**, quando poste in essere da persone fisiche fuori dalla sfera di impresa, **possono generare materia imponibile**, inquadrabile tra i redditi diversi, se:

- derivano da cessioni a termine (articolo 67, comma 1, lett. *c-ter*, TUIR);
- derivano da cessioni a pronti, a condizione che nel periodo di imposta l’ammontare della giacenza media di criptovalute sia stata superiore ad un controvalore di euro 51.645,69 per più di sette giorni lavorativi consecutivi (articolo 67, comma 1- *ter*, TUIR).



In entrambe le ipotesi il legislatore intende **colpire un intento speculativo**, nel primo caso sempre presunto, nel secondo caso presunto solo sopra una determinata soglia di possesso.

La plusvalenza risultava soggetta all'**imposta sostitutiva del 26%**.

Il regime impositivo delle crypto-attività per i soggetti non imprenditori valevole dal 2023 si rinviene nell'**art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR** introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.

→ La norma considera redditi diversi *"le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate"*.

Per effetto della nuova disposizione, i redditi derivanti dalle crypto-attività rientrano esclusivamente in tale nuova norma e non sono, quindi, più inquadrabili nelle lett. c-ter) e c-quater) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.

→ Viene meno, quindi, la previsione per cui la natura di plusvalenza tassabile era condizionata alla detenzione delle crypto-attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a 51.645,69 euro.

La nuova disposizione prevede, inoltre:

- una **franchigia complessiva fino a 2.000,00 euro** nel periodo d'imposta;
- l'**irrelevanza fiscale della permuta** tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

La nuova norma **tassa tutte le plusvalenze e i redditi derivanti:**

- dal **rimborso** delle crypto-attività;
- dalla **cessione** a titolo oneroso delle crypto-attività;
- dalla **permuta** delle crypto-attività;
- dalla **detenzione** delle crypto-attività.



Per quanto riguarda la permuta, è stabilito che non costituisce evento fiscalmente rilevante quella avente ad oggetto crypto-attività con eguali caratteristiche e funzioni.

La Circolare n. 30/2023 specifica che in caso di scambio tra crypto-attività aventi medesima funzionalità economica, il valore di acquisto da attribuire alla crypto-attività acquisita per effetto dello scambio corrisponde al valore di carico in euro della crypto-attività ceduta in permuta.

Esempio: un contribuente acquista 10 ether scambiando 5 bitcoin dei 20 bitcoin originariamente posseduti e i 20 bitcoin avevano al momento dello scambio un valore di acquisto di euro 2.000. Ai 10 ether acquisiti con lo scambio si deve riconoscere un valore di acquisto di euro 500. Vale a dire un valore pari a quello dei 5 bitcoin ceduti nello scambio.

- Il nuovo **comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR** prevede che:
  - le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*) del TUIR sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o il valore di acquisto delle stesse;
  - i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.
  
- Inoltre, nella **Circolare n. 30/2023**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
  - ai fini della determinazione delle plusvalenze, nel caso di pluralità di cripto-attività aventi la medesima denominazione, deve essere utilizzato come costo o valore di acquisto quello determinato con il metodo LIFO (*last in first out*);
  - non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività con altri redditi diversi di natura finanziaria. E' prevista però un'apposita disciplina transitoria ai sensi della quale le minusvalenze realizzate su cripto-attività sino al 2022 possono essere portate a deduzione delle plusvalenze ai sensi dell'art. 68, comma 5 del TUIR.
  
- La norma prevede infine che:
  - per le cripto-attività ricevute per successione, si assume il valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta sulle successioni;
  - per le cripto-attività ricevute per donazione, si assume il costo del donante.



Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*) del TUIR sono assoggettati all'**imposta sostitutiva del 26%** di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 461/97.

L'imposta sostitutiva del 26% deve essere versata mediante versamento con F24 nei termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

Sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.



Per i **non residenti**, le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*) del TUIR, se le cripto-attività sono di fonte italiana (secondo i criteri di territorialità di cui alla *slide* successiva), sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 461/97.

I non residenti rimangono quindi sottoposti alla tassazione italiana per i proventi delle cripto-attività, pur se sono residenti in Stati appartenenti alla *white list*.

- L'**art. 23, comma 1, lett. f) del TUIR** prevede la tassazione italiana dei non residenti per i redditi diversi derivanti da attività svolte in Italia e da beni che si trovano in Italia.
- In passato, l'Agenzia delle Entrate, con la **Risposta a Interpello n. 397/2022** aveva ritenuto le crypto come attività di fonte italiana qualora:
  - siano detenute presso un intermediario residente in Italia;
  - oppure siano archiviate su supporti informatici (chiavette USB) localizzati in Italia.

Sono, invece, di fonte estera le crypto-attività detenute per il tramite di intermediari esteri, o fisicamente localizzate su supporti informatici all'estero.

- Nella **Circolare n. 30/2023**, l'Agenzia ha precisato che le crypto-attività si considerano di fonte italiana se le chiavi che danno accesso alle stesse sono detenute presso intermediari residenti in Italia o se tali crypto-attività sono oggetto di uno stabile rapporto con un intermediario residente.

Ove le crypto-attività siano detenute direttamente dal contribuente tramite supporti come chiavi USB, il reddito si considera prodotto in Italia se tale supporto è localizzato in Italia. L'Agenzia ritiene che, a tali fini, sussista una **presunzione di localizzazione del supporto in Italia** se il soggetto è residente in Italia, ferma però la possibilità di fornire la prova contraria.

Nella **Circolare n. 30/2023** mancano indicazioni ufficiali in merito all'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni per le cripto-attività.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, si limita genericamente a precisare che i criteri di territorialità interni evidenziati nella slide precedente devono essere coordinati "*con la specifica normativa convenzionale*".

La soluzione più accreditata in dottrina sarebbe quella per cui le plusvalenze riferite alle cripto-attività rientrano tra i redditi disciplinati dall'**art. 13, paragrafo 5, del modello OCSE**.



Secondo tale disposizione convenzionale, le **plusvalenze su beni diversi da immobili etc. sono tassate nel solo Stato di residenza del cedente**.

Pertanto, il non residente avrebbe titolo a non subire l'imposizione italiana, o a richiedere il rimborso, ove l'imposta sia stata applicata.



La **Legge di Bilancio 2023** ha modificato l'art. 4 del D. L. n. 167/90: è ora previsto per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia l'**obbligo di compilazione del quadro RW per il possesso di crypto-attività**.

Precedentemente alla modifica normativa (e quindi prima del 1° gennaio 2023), l'obbligo di compilazione del quadro RW, per le sole criptovalute, era stato introdotto in via interpretativa dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate.



La modifica normativa comporta l'obbligo di **monitorare tutte le crypto-attività detenute dai contribuenti residenti**.

Fino al 2022, prima della Legge di Bilancio 2023, in assenza di un'indicazione esplicita da parte dell'art. 4 del D. L. 167/90, diversi pronunciamenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate hanno previsto l'obbligo di compilazione del quadro RW per i possessori di criptovalute (anche se le stesse risultavano detenute su chiavetta USB, su smartphone o sul pc).

Secondo l'Agenzia delle Entrate, le criptovalute si dovevano considerare di fonte estera nella misura in cui il relativo *wallet* non fosse detenuto presso un intermediario residente.

→ All'interno del quadro RW dei modelli dichiarativi fino a REDDITI 2023, i bitcoin e le criptovalute devono essere segnalati nella **colonna 3** (codice individuazione bene) con il **codice "14"** che oltre alle "*Altre attività estere di natura finanziaria*" richiama anche le "*valute virtuali*".

In questo caso, il codice dello Stato estero (colonna 4) non è obbligatorio.

A partire dal 01.01.2023, l'indicazione delle cripto-attività all'interno del quadro RW viene prevista espressamente dall'art. 4 del D. L. 167/90.



Le cripto-attività devono essere **indicate nel quadro RW del modello REDDITI** anche da parte dei soggetti che, pur non essendo titolari diretti delle cripto-attività, sono titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

La Circolare n. 30/2023 conferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia.



La Circolare n. 30/2023 dell'Agenzia delle Entrate precisa che le criptovalute e dal 01.01.2023 le cripto-attività possono rientrare nelle previsioni di **esonero dal monitoraggio fiscale ex art. 4 co. 3 del D. L. 167/90**. Secondo questa disposizione, gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

→ A seguito delle modifiche disposte dalla Legge di Bilancio 2023, le crypto-attività sono soggette all'**imposta di bollo** oppure ad un'**imposta patrimoniale** sul loro valore che ricalca buona parte della normativa sull'IVAFE.



Sia l'imposta di bollo sia l'imposta patrimoniale sul valore si applicano con un'**aliquota nella misura proporzionale del 2 per mille**. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000,00.



Fino al 31 dicembre 2022, invece, era esclusa l'applicazione dell'imposta di bollo per i rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività detenute mediante i **conti digitali o wallet**, in quanto detti conti non erano ritenuti assimilabili a conti correnti bancari, soggetti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

Le crypto-attività non erano soggette all'IVAFE fino al 31 dicembre 2022, come chiarito in più occasioni dall'Agenzia delle Entrate.



L'**imposta sul valore delle crypto-attività** è dovuta dal 01.01.2023 nel caso in cui le medesime siano detenute da soggetti residenti presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

In assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova dunque applicazione un'imposta sul valore delle crypto-attività detenute da tutti i **soggetti residenti** nel territorio dello Stato.



L'imposta sul valore delle crypto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato si applica nella **misura del 2 per mille**, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000,00.

È possibile **dedurre un credito d'imposta** pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime crypto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero. Il credito d'imposta non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso relativi all'imposta sul valore delle crypto-attività, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.



Secondo l'Agenzia delle Entrate, le cripto-attività rientrano tra i beni e i diritti che, se trasferiti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte, sono assoggettati all'**imposta sulle successioni e donazioni**.

- Per le successioni si applica l'**art. 19 del D. Lgs. n. 346/90**, che quantifica la base imponibile del tributo nel valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.
- Per le donazioni, a norma dell'**art. 56 del D. Lgs. n. 346/90**, si considera il valore venale in comune commercio alla data della donazione.

Tali valori sono rilevati sulla piattaforma dove sono state originariamente acquistate le cripto-attività, o da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate.



A norma dell'**art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 346/90**, se il defunto o il donante non sono residenti in Italia all'apertura della successione o alla data della donazione, sono tassati in Italia solo i beni e i diritti esistenti in Italia.

Si considerano esistenti in Italia le cripto-attività detenute presso intermediari residenti in Italia, nonché quelle detenute su supporti di archiviazione che si trovano nel territorio dello Stato.



# Grazie

**Avv. Umberto Volontè**

ADVEST Tax Legal Corporate

Piazza Sant'Ambrogio, 8  
20123 - Milano  
p.iva e c.f.:11653140969

CONTATTI

T. +39 02 36697900  
M. +39 347 1882205

*[umberto.volonte@advest-tlc.com](mailto:umberto.volonte@advest-tlc.com)*